




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3098-A

Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Approvato dal Senato – A.S. 1577)

Modifiche della Commissione

N.62 – 14 luglio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3098-A

Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Approvato dal Senato – A.S. 1577)

Modifiche della Commissione

N. 62 – 14 luglio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3098-A

Titolo breve: **Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**

Iniziativa: governativa
approvato dal Senato

Commissione di merito: I Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Carbone

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo trasmesso dal Senato

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo A

INDICE

ARTICOLO 1	- 4 -
CARTA DELLA CITTADINANZA DIGITALE	- 4 -
ARTICOLO 3-BIS	- 5 -
SEMPLIFICAZIONE ED ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	- 5 -
ARTICOLO 6, COMMA 1, LETT. C-SEXIES, COMMI 2-BIS E 2-TER	- 6 -
DIRITTO DI ACCESSO E REVISIONE DELLA TARIFFAZIONE PER ATTIVITÀ DI INTERCETTAZIONE.....	- 6 -
ARTICOLO 7	- 8 -
DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.....	- 8 -
ARTICOLO 8	- 14 -
PROCESSI DI RIORDINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.....	- 14 -
ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA C-BIS	- 15 -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	- 15 -
ARTICOLO 11, COMMA 1	- 15 -
SPERIMENTAZIONE DI FORME DI NUOVE MODALITÀ SPAZIO-TEMPORALE DI LAVORO.....	- 15 -
ARTICOLO 11, COMMA 4-BIS	- 16 -
TRASFERIMENTO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE DI DIPENDENTE VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE	- 16 -
ARTICOLO 11, COMMA 4-TER	- 17 -
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI LAVORATORI DIPENDENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	- 17 -
ARTICOLO 13 COMMA 1	- 18 -
CRITERI PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	- 18 -
ARTICOLO 13, COMMA 1-TER	- 19 -
REVISIONE DEL REGIME DI TARIFFAZIONE OBBLIGATORIA PER ATTIVITÀ DI INTERCETTAZIONE.....	- 19 -
ARTICOLO 13-BIS	- 19 -
RIORDINO DELLA PROCEDURA DEI GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI	- 19 -
ARTICOLO 14	- 20 -
RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	- 20 -

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il disegno di legge è incluso nell'allegato al Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3) che indica i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale di riforma.

La Commissione Bilancio ha già esaminato il testo trasmesso dal Senato – corredato di relazione tecnica¹ - nelle sedute del 4 e del 9 giugno 2015, esprimendo parere favorevole². Successivamente la Commissione Affari costituzionali ha apportato diverse modifiche al testo, molte delle quali intervengono sui criteri e principi direttivi dettati con riferimento alle diverse deleghe recate dal disegno di legge. Tali modifiche non sono corredate di relazione tecnica.

Si segnala in proposito che l'articolo 18 del disegno di legge, non modificato dalla Commissione di merito, rinviando all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), reca una clausola in base alla quale, nel caso in cui l'attuazione di uno o più decreti legislativi determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, tali decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che, stante il rinvio all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità, un'analisi puntuale degli effetti sui saldi delle modifiche apportate ad alcuni principi e criteri di delega recati dal testo potrà essere effettuata soltanto al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi, che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura. Peraltro preso atto che la clausola inserita all'art. 18 del disegno di legge non ha subito modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, nel caso in cui dall'attuazione della normativa delegata dovessero discendere oneri, i relativi decreti saranno emanati solo contestualmente o dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

¹ Su tale testo cfr. Nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato n. 219 del 4 giugno 2015.

² Cfr.: V Commissione, seduta del 9 giugno 2015

Nella presente Nota sono comunque presi in esame specifici aspetti problematici relativi alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, che possono incidere sia sugli effetti finanziari della disciplina sia sulla coerenza fra il contenuto di alcune norme e l'obbligo di complessiva neutralità finanziaria riferito all'esercizio della delega.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Carta della cittadinanza digitale

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della legge in esame, a invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale³ (CAD).

Le modifiche introdotte dalla Commissione di merito hanno integrato i principi e criteri direttivi individuati dal testo approvato dal Senato.

In particolare, è stato, tra l'altro, integrato il testo del principio recato dal comma 1, *lettera c)*, relativo alla disponibilità di connettività a banda larga e all'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni. Per garantire tale disponibilità è prevista l'attribuzione di carattere prioritario alla infrastrutturazione con reti a banda larga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando, in quest'ultimo settore, la realizzazione di un'unica rete *wi-fi* ad accesso libero, anche per i non residenti, in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, con possibilità di estendere il servizio ai non residenti in Italia. Una ulteriore modifica della lettera c) prevede che la porzione di banda larga non utilizzata dagli uffici pubblici sia a disposizione degli utenti.

E' stato inoltre introdotto un criterio (*lett. n-bis*) in base al quale occorrerà prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità.

Al riguardo, in merito alla lett. c), si segnala che la relazione tecnica allegata al testo trasmesso dal Senato evidenzia che, a legislazione vigente, sono state stanziare risorse per lo

³ Di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

sviluppo, nel tempo, del Piano banda ultralarga. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma - che le modifiche approvate dalla Commissione di merito si limitino ad integrare gli obiettivi programmatici del Piano medesimo e risultino quindi compatibili con le risorse stanziare.

In merito alla lett. n-*bis*, sarebbe utile acquisire elementi di valutazione volti a confermare la possibilità di dare attuazione – ad invarianza di oneri per le pubbliche amministrazioni interessate – al criterio della prevalenza dei pagamenti digitali ed elettronici verso la p.a.

ARTICOLO 3-*bis*

Semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi

La norma, introdotta durante l'esame presso la Commissione di merito, demanda ad un regolamento di delegificazione⁴ l'adozione di disposizioni di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, prevedendo il rispetto di una serie di norme regolatrici della materia, individuate dalla stessa disposizione. In particolare viene prevista (comma 1, lett. f) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Unità tecnica, composta da personale delle amministrazioni statali interessate e degli enti territoriali, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Prefetto possono avvalersi per l'esercizio di specifici poteri sostitutivi da attribuire loro, per ciascun procedimento ai sensi del comma 1, lett. d).

Il regolamento deve essere adottato nel rispetto di una serie di norme regolatrici della materia, tra le quali si segnalano:

- la previsione, per ciascun procedimento, di termini ridotti in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (comma 1, lett. c);
- la previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio e da esercitare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto (comma 1, lett. d).

Al riguardo, con riferimento all'istituzione di un'Unità tecnica, composta da personale delle amministrazioni statali e degli enti territoriali, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il

⁴ Da adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

Prefetto possono avvalersi per l'esercizio di specifici poteri sostitutivi in materia di procedimenti amministrativi, si rileva l'esigenza di acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica⁵, consentano una verifica della condizione di neutralità finanziaria indicata dalla norma. Ciò con particolare riguardo alle esigenze di carattere funzionale e logistico connesse all'operatività della nuova struttura nonché ad eventuali emolumenti o rimborsi da corrispondere ai suoi componenti.

ARTICOLO 6, comma 1, lett. c-sexies, commi 2-bis e 2-ter

Diritto di accesso e revisione della tariffazione per attività di intercettazione

L'articolo 6, nel testo trasmesso dal Senato, ai fini dell'esercizio della delega legislativa per l'adozione, tra l'altro⁶, di disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni⁷, individua, al comma 1, lett. d, tra i principi e i criteri direttivi, la riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi. Il comma in riferimento è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione di merito. La relazione tecnica relativa all'AC 3098, con riferimento al comma 1, lett. d) evidenzia che la riduzione del 60 per cento delle tariffe sulle intercettazioni determinerà consistenti risparmi nella fase di attuazione, allo stato non quantificabili.

Le modifiche, introdotte dalla Commissione di merito inseriscono (lett. c-sexies) tra i criteri di delega il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

⁵ Con specifico riferimento all'art. 17, comma 7, quarto periodo della legge n. 196/2009 che prevede che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

⁶ Si evidenzia che la norma originaria prevedeva, inoltre, il conferimento della delega per adottare disposizioni integrative e correttive del D. lgs. n. 39/2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso amministrazioni pubbliche ed enti privati sottoposti al controllo pubblico. Il riferimento a tale materia è stato soppresso in Commissione di merito.

⁷ Ad integrazione e correzione del D.lgs. n. 33/2013.

Viene inoltre soppressa la lett. d) in materia di tariffazione per intercettazioni, in quanto tale profilo diviene oggetto di un'apposita delega recata dai commi *2-bis* e *2-ter*⁸, per l'adozione, in attesa della realizzazione del sistema unico nazionale delle intercettazioni⁹, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione del regime tariffario obbligatorio a carico degli operatori di comunicazione elettronica previsto per richieste di intercettazione ed informazione da parte delle competenti autorità giudiziarie¹⁰ (comma *2-bis*).

Si ricorda che l'art. 2, comma 82, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), prevede che il Ministero della giustizia provveda ad avviare, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un sistema unico nazionale delle intercettazioni anche razionalizzando, parallelamente, le attività attualmente volte dagli uffici dell'Amministrazione. Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi.

Ai fini dell'esercizio della delega sono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

- revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il cinquanta per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 26 aprile 2001 (comma *2-bis*, lett. a);
- adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno il cinquanta per cento (comma *2-bis*, lett. b);
- definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione connesse alle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative (comma *2-bis*, lett. c);
- armonizzazione delle disposizioni previste¹¹ in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento (comma *2-bis*, lett. d);
- abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma (comma *2-bis*, lett. e).

Al riguardo, in merito al criterio di delega in materia di libertà di informazione attraverso il diritto di accesso - da riconoscere anche per via telematica e indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti - andrebbe acquisita una valutazione dal

⁸ Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame..

⁹ Di cui all'art. 2, comma 82, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

¹⁰ A sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *i-bis*, del DPR n. 115/2002, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell'art. 96, del D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

¹¹ Dal DPR n. 115/2002.

Governo volta ad escludere aggravati amministrativi suscettibili di tradursi in maggiori oneri per le amministrazioni interessate.

Riguardo ai commi *2-bis* e *2-ter*, si rileva che le norme delegano il Governo ad effettuare un generale riordino del regime tariffario relativo alle prestazioni cui sono tenuti gli operatori di telecomunicazione elettronica a fronte delle richieste di intercettazione ed informazione da parte dell'autorità giudiziaria; tale riordino appare improntato - secondo quanto indicato dai principi e criteri direttivi - alla realizzazione di economie di spesa per le pubbliche amministrazioni. In proposito non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Sarebbe peraltro utile acquisire una valutazione di massima dei risparmi attesi, precisando se gli stessi debbano essere registrati a miglioramento dei saldi di finanza pubblica ovvero essere destinati a specifiche finalità.

ARTICOLO 7

Deleghe al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

L'articolo 7, conferisce una delega legislativa per la riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. Tra i criteri e principi direttivi della delega il testo approvato dal Senato prevedeva, fra l'altro: la riduzione degli uffici e del personale, anche dirigenziale, destinati ad attività strumentali e rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; la preferenza per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; il riordino o soppressione di uffici e organismi; il riordino dell'Associazione Forze PA; la razionalizzazione e il potenziamento delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata di servizi strumentali; il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato; eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia; riordino dei corpi di polizia provinciale escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze di polizia.

Le modifiche introdotte dalla Commissione integrano i principi e criteri direttivi della delega in oggetto, prevedendo, tra l'altro (comma 1, *lett. a*):

- l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale;

- le conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121/1981¹², in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso:
 - 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, prevedendo l'eventuale modifica dei ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia, nonché assicurando il mantenimento dei trattamenti economici, tenuto conto dei criteri di delega in esame, in quanto compatibili;
 - 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, nelle altre forze di polizia ovvero in altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;
 - 3) il ricorso a parte dei risparmi di spesa, derivanti alle forze di polizia dall'attuazione della presente lettera e l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco¹³ in relazione alle funzioni ed ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo, anche con modifica dei ruoli e delle qualifiche, fermo l'obbligo di complessiva invarianza finanziaria di cui all'art. 18 del testo in esame e tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

L'art. 3, co. 155 richiamato ha autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori. È stata altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non

¹² Ossia Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria.

¹³ Mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che reca "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229".

dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Le autorizzazioni di spesa previste sono state oggetto di rideterminazione per effetto di provvedimenti legislativi successivamente intervenuti.⁶

Viene, inoltre, inserita al comma 1 la lettera a-bis), che introduce ulteriori principi e criteri direttivi della delega riferiti, alle sole forze operanti in mare. Detti principi prevedono - fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia - l'eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché l'ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di una eventuale maggiore integrazione.

Viene ancora integrata la lettera b), che reca i principi e criteri direttivi della delega per la riorganizzazione delle amministrazione dello Stato riferiti alla sola amministrazione centrale. Le integrazioni prevedono che nell'esercizio della delega debbano essere applicati i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti principi prevedono, a titolo esemplificativo, la possibilità di rideterminare la distribuzione dei compiti tra Presidenza del consiglio e Ministeri, di razionalizzare gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali, di istituire un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, di garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici.

Si provvede altresì all'introduzione del punto 6-bis) nella medesima lettera b), che prevede una maggiore flessibilità nella disciplina sull'organizzazione dei ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificandone la forma giuridica. Il punto 6-bis) prevede altresì che siano apportate modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa, in relazione alle esigenze di coordinamento: le modifiche devono essere apportate assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli interventi anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine.

Si apportano inoltre modifiche al comma 1, lettera c), che tratta delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, prevedendo in luogo mero accorpamento del PRA con la direzione del Ministro delle infrastrutture e trasporti, l'eventuale trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale riorganizzazione potrà essere realizzata anche con l'eventuale istituzione di un'Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine viene tra l'altro integrato il testo del comma 1, *lettera e*), prevedendo la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali¹⁴, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance* e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

Al riguardo si rileva che le modifiche introdotte definiscono principi di ampia portata, la cui formulazione non consente di individuare le concrete linee di intervento della normativa delegata.

Infatti, le disposizioni introdotte definiscono campi di intervento particolarmente ampi, che includono, tra l'altro:

- la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera dei corpi di polizia [comma 1, lettera a), punto 1)];
- il richiamo ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che consentono, ad esempio, la possibilità di rideterminare la distribuzione dei compiti tra Presidenza del Consiglio e Ministeri e la istituzione di un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa [comma 1, lettera b)];
- la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance* e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti amministrativa [comma 1, lettera e)].

Pur rilevando che la clausola contenuta al successivo articolo 18, comma 3 – che prevede che qualora uno o più decreti legislativi¹⁵ determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie - rappresenta un presidio del rispetto del principio di

¹⁴ Di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

¹⁵ Emanati in forza delle deleghe recate dal presente provvedimento,

neutralità finanziaria nell'esercizio della delega, sarebbe opportuno che fossero fornite informazioni aggiuntive circa le possibili linee di intervento compatibili con il dettato normativo, al fine di delineare gli impatti finanziari attesi.

Ciò con particolare riguardo ad alcuni principi e criteri direttivi, che potrebbero in linea di principio recare effetti onerosi. Si fa riferimento, in particolare, alle norme che prevedono:

- il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nei ruoli della forza di polizia incorporante o in altre amministrazioni. Stante il divieto di *reformatio in peius* previsto dal testo, come modificato, si rileva che la norma nulla dispone in merito ai casi in cui il transito avverrà verso amministrazioni che godono di un trattamento migliore di quello in godimento presso il Corpo forestale stesso. Andrebbe quindi chiarito se siano configurabili effetti onerosi in relazione a tale ipotesi [comma 1, lettera a), punto 2)];
- l'introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina sull'organizzazione dei ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificandone la forma giuridica e l'introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento. A tal proposito si rileva che la scelta dell'uno o dell'altro modello organizzativo incide sull'organizzazione di vertice dell'amministrazione con conseguenti possibili ricadute finanziarie, in relazione alle quali sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione [comma 1, lettera b), punto 6-*bis*]).

Con riferimento alle modifiche apportate al comma 1, lettera c) – che prevedono una riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, finalizzata, tra l'altro, al risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli, da perseguire anche con l'eventuale istituzione di un'Agenzia – si prende atto che, per esplicita formulazione del testo, tale istituzione è prefigurata come eventuale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non appaiono peraltro esplicitati la natura e i profili organizzativi dell'Agenzia, che sarà sottoposta alla vigilanza del

Ministero. Andrebbe quindi chiarito se il personale da assegnare a tale struttura possa essere sottoposto ad un ordinamento in parte diverso da quello attualmente applicabile ai medesimi dipendenti, con conseguenti effetti finanziari.

Infine, con riguardo all'utilizzo di parte dei risparmi di spesa derivanti alla forze di polizia dell'attuazione della delega, andrebbero forniti elementi in merito alle finalità e alle modalità di tale utilizzo, che dovrebbero prevedere procedure volte a garantire il rispetto del principio di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 1, lett. a), n. 3).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riguardo al comma 1, lett. a), n. 3, si rileva che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, richiamata dalla disposizione in commento, riguarda il finanziamento di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Ciò posto, si osserva che tale autorizzazione di spesa stessa è stata oggetto nel corso degli anni di alcune riduzioni¹⁶ e che le relative risorse, corrispondenti ad uno stanziamento pari a 11 milioni di euro per il 2015 e a 130 milioni di euro a decorrere dal 2016, sono iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si fa presente che da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo, recante il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università, risulta disponibile, per l'anno 2015, l'intero stanziamento sopra richiamato per il medesimo anno.

¹⁶ In particolare, tali riduzioni sono state disposte dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 27 del 2011, dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 147 del 2013 e dall'articolo 1, comma 262, della legge n. 190 del 2014.

ARTICOLO 8

Processi di riordino delle camere di commercio

L'articolo 8, reca una delega per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio.

Le modifiche apportate dalla Commissione di merito intervengono sui criteri di delega, prevedendo, tra l'altro, che :

- nella ridefinizione delle circoscrizioni territoriali la riduzione del numero delle stesse, dalle attuali 105 a non più di 60, avvenga mediante accorpamento di due o più camere di commercio con possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese (comma 1, *lett. b*);
- nell'ambito della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento, venga assicurata alle stesse la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'IIVA (comma 1, *lett. b*);
- venga introdotta una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge (comma 1, *lett. f-bis*);

Al riguardo, con riferimento alla previsione della neutralità fiscale delle operazioni di accorpamento e della cessione di immobili e partecipazioni, attraverso l'eventuale esenzione da imposte indirette, nell'evidenziare che al processo di accorpamento non sono stati ascritti effetti positivi di gettito fiscale, andrebbe comunque acquisita conferma che le previste esenzioni configurino esclusivamente un'eventuale rinuncia a maggior gettito.

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione con riferimento alle altre modifiche introdotte all'articolo in esame.

ARTICOLO 9, comma 1, lettera c-bis

Trattamento economico dei docenti della scuola nazionale dell'amministrazione

L'articolo 9, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione del rendimento dei pubblici uffici.

Le modifiche introdotte dalla Commissione di merito integrano, tra l'altro, il testo del comma 1, lettera c-bis), prevedendo che, nell'ambito della delega data al Governo per il riordino della dirigenza pubblica, con riguardo alla revisione del sistema di formazione dei dirigenti, sia anche ridefinito il trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 21, comma 4 del decreto legge n. 90/2014 prevede che i docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze siano trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi sia applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo rispetto a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione; quest'ultimo viene a sua volta determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. E' stabilito che dall'attuazione del descritto comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo stante il rinvio alle disposizioni dell'art. 21, co 4 del DL 90/2014, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alle innovazioni che si intende introdurre rispetto alla procedura di ridefinizione dei trattamenti già prevista dal medesimo art. 21.

Inoltre appare opportuno acquisire un chiarimento in merito ai provvedimenti eventualmente già adottati in attuazione del citato art. 21 ed eventuali sovrapposizioni rispetto alla normativa in esame.

ARTICOLO 11, comma 1

Sperimentazione di forme di nuove modalità spazio-temporale di lavoro

L'art. 11, comma 1, - nel testo trasmesso dal Senato - prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative finalizzate tra l'altro, alla sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working* che permettano entro 3 anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di

avvalersi di tali modalità. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati (comma 1).

Le modifiche introdotte dalla Commissione di merito prevedono che le amministrazioni pubbliche – fermi restando il limite delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e la condizione di non onerosità per la finanza pubblica - adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di lavoro che permettano, entro 3 anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti (anziché il 20 per cento), ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche; queste adeguano, a tal fine, i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la disposizione, rispetto a quanto previsto dal testo originario dell'art. 11, comma 1, ridimensiona il perimetro della sperimentazione delle nuove modalità di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. La quota minima di personale prevista per lo svolgimento di detta sperimentazione viene, infatti, ridotto dal 20 al 10 per cento dei richiedenti l'accesso a tali forme di lavoro.

Si rammenta che la V Commissione, con riguardo all'AC. 3098 e con specifico riferimento all'art. 11, comma 1, ha espresso parere favorevole¹⁷, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la sperimentazione in materia di *co-working* e *smart-working*, sarà attuata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ARTICOLO 11, comma 4-bis

Trasferimento ad altra amministrazione di dipendente vittima di violenza di genere

La norma, introdotta durante l'esame in Commissione di merito, prevede che la dipendente vittima di violenza di genere¹⁸ possa presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

¹⁷ Cfr.: V Commissione, seduta del 9 giugno 2015

¹⁸ Inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza.

Al riguardo, si rileva che il trasferimento è disposto a condizione che nell'amministrazione di destinazione vi siano posti vacanti corrispondenti alla qualifica professionale della dipendente interessata. Non si hanno peraltro osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma - che il trasferimento medesimo riguardi posti vacanti nei ruoli organici dell'amministrazione di destinazione di equivalente posizione retributiva e che si provveda al contestuale trasferimento in capo alla medesima amministrazione delle relative risorse finanziarie.

ARTICOLO 11, comma 4-ter

Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

Normativa vigente: l'art. 42-bis, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001, prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche, possa essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

La norma, introdotta durante l'esame presso la Commissione di merito, integra l'art. 42-bis, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001, prevedendo che, ai fini dell'assegnazione temporanea di lavoratori dipendenti pubblici ad altra amministrazione, per ragioni di sostegno alla maternità e/o alla paternità, l'eventuale dissenso delle amministrazioni coinvolte debba essere limitato a casi o esigenze eccezionali.

Al riguardo, si rileva che la norma in esame sembra volta a limitare le ipotesi di dissenso alla richiesta di trasferimento temporaneo di un dipendente ad altra amministrazione per ragioni di sostegno alla maternità e/o alla paternità. Poiché tale trasferimento è suscettibile di incidere sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni coinvolte, appare necessario acquisire elementi di valutazione volti ad escludere possibili aggravii amministrativi suscettibili di tradursi in effetti onerosi.

Si rileva altresì che la norma non precisa i casi o le esigenze eccezionali che giustificano il dissenso delle amministrazioni interessate. Andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo riguardo all'eventualità di una maggiore incidenza dei contenziosi relativi alla sua concreta applicazione.

ARTICOLO 13 comma 1

Criteria per l'espletamento dei concorsi delle pubbliche amministrazioni

L'articolo 13 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Le modifiche introdotte integrano il testo dell'articolo con taluni principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, riferiti all'espletamento dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, prevedendo, tra l'altro, l'accorpamento delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività concorsuali, con adeguate garanzie di indipendenza e di competenza in materie di risorse umane e di metodologie di selezione, con possibile organizzazione dei concorsi su base territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1, *lett. b-quater*).

Ulteriori modifiche riguardano la *lettera d)* del comma 1, che tratta delle funzioni amministrative assegnate all'ARAN, cui vengono attribuite, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance previa stipula di apposite convenzioni.

Al riguardo, in merito al comma 1, *lett. b- quater*), non si hanno osservazioni ad formulare nel presupposto che l'accorpamento delle strutture ivi previsto non comporti modifiche nel trattamento economico dei dipendenti interessati né ulteriori esigenze di carattere organizzativo e logistico, suscettibili di tradursi in maggiori spese. In proposito appare utile acquisire una conferma.

In merito alle modifiche apportate alla *lettera d)* del comma 1, si osserva che, da un lato, l'attribuzione all'ARAN di nuove funzioni è disposto con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, dall'altro, l'esercizio di tali funzioni è previsto in esito alla stipula di apposite convenzioni. Sul punto si rileva che la stipula di convenzioni, già prevista nel testo trasmesso dal Senato, potrebbe essere idonea a neutralizzare possibili effetti onerosi per l'ARAN legati allo svolgimento delle nuove attività

assegnate, qualora le convenzioni stesse siano a titolo oneroso. Peraltro in tale ipotesi è verosimile che si possano determinare maggiori oneri per le altre amministrazioni che accedono alla stipula delle medesime convenzioni.

Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se le funzioni attribuite all'ARAN, come indicate nel testo modificato dalla Commissione di merito, possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse esistenti ed in quale modo la stipula di convenzioni sia idonea ad escludere oneri per l'ARAN e/o per le altre amministrazioni stipulanti.

ARTICOLO 13, comma 1-ter

Revisione del regime di tariffazione obbligatoria per attività di intercettazione

Normativa vigente: l'art. 5, comma 9, del DL 95/2012 ha introdotto il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

La norma- introdotte dalla Commissione di merito – novella l'art. 5, co. 9, del DL 95/2012, prevedendo che la limitazione ad un anno degli incarichi conferiti conferiti a titolo gratuito al personale in quiescenza riguardi esclusivamente i casi di conferimento di incarichi dirigenziali e direttive.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che alla norma novellata, di cui al DL 95/2012, non risultano ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 13-bis

Riordino della procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, reca una delega legislativa per la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi innanzi alla Corte dei conti, ivi compresi quelli pensionistici, i giudizi di conto e quelli a istanza di parte.

Tra le disposizioni introdotte, si segnala:

- la previsione, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, dell'istituzione di albi regionali per l'affidamento delle consulenze tecniche e l'avvalimento ai medesimi fini di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche (comma 2, *lett. i*);
- l'istituzione presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di una commissione ai fini della stesura dello schema di decreto legislativo. La Commissione, presieduta dal Capo del Dipartimento, è composta da magistrati della Corte, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura Generale dello Stato, che prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese (comma 4).

Al riguardo, non si hanno osservazioni ad formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che l'avvalimento di strutture pubbliche per le consulenze tecniche possa avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Riguardo alla Commissione di cui al comma 4, preso atto del divieto di corresponsione di emolumenti sancito dal testo e dell'affidamento al medesimo organismo di compiti di carattere istruttorio ai fini della stesura della normativa delegata, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 14

Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie

L'articolo 14, reca alcuni principi e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela della promozione e della concorrenza.

Le modifiche introdotte presso la Commissione di merito hanno integrato i principi e criteri direttivi individuati dal testo licenziato dal Senato. In particolare è stata prevista, tra l'altro, l'introduzione di un sistema sanzionatorio, in caso di mancata attuazione dei principi di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia (comma 1, *lett. m*), n. 4-*bis*).

Il citato comma 611 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da

conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.